



Istituto Comprensivo Statale
NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

Direttiva sugli adempimenti in materia di sicurezza - D. Lgs. 81/2008
Informazione a tutti i Lavoratori

Comunicazione n. 19

Al personale Docente e ATA

Al medico competente

All'RLS d'Istituto

Alla RSU d'Istituto

Agli Alunni

Ai Genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale

A tutto il personale che a vario titolo interagisce con gli alunni della scuola

Agli Stakeholder

Al DSGA

Nell'ambito del piano aziendale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico, datore di lavoro, rinnova l'informativa inerente al D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, evidenziando il contenuto di alcuni articoli di particolare interesse per tutte le figure professionali dell'Istituto e, pertanto, emana l'allegata **“Direttiva sulla Sicurezza”**.

Tanto per favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e degli interventi previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa e di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, in particolare, e di tutto il personale.

Tutti gli operatori dell'Istituto sono tenuti al rispetto della Direttiva emanata.

Tutte le comunicazioni inerenti alla sicurezza e quant'altro necessario sono poste in evidenza sulla **BACHECA DELLA SICUREZZA**, ubicata nell'atrio di ingresso dei plessi dell'Istituto e aggiornata dall'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre che sul sito dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Angelo Canio D'ALESSIO



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

SOMMARIO

DIRETTIVA SULLA SICUREZZA	2
DOCENTI - VIGILANZA SUGLI ALLIEVI E RESPONSABILITÀ CIVILE.....	3
COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE A.T.A – COLLABORATORI SCOLASTICI	6
OBBLIGHI E DIVIETI PER TUTTI GLI OPERATORI DELL'ISTITUTO.....	7
Le responsabilità del Dirigente Scolastico.....	11
NORME PER I GENITORI	13

DIRETTIVA SULLA SICUREZZA

Vista la normativa vigente, con la presente si emanano le seguenti istruzioni a tutto il personale in servizio presso la Scuola affinché ciascuna componente scolastica svolga al meglio e in piena consapevolezza la propria attività lavorativa, utilizzando il buon senso, la necessaria prudenza e attivando l'opportuna collaborazione fra tutti gli operatori scolastici.

Si richiamano, pertanto, le norme previste dal T.U. 81/2008, le norme di carattere generale e il vigente C.C.N.L. del personale della Scuola.

Articolo 3 - Campo di applicazione

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Articolo 19 - Obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

L'interpretazione del T.U. porta ad identificare tutti gli operatori della scuola, sia i Docenti sia il personale ATA, nel ruolo di preposti, sia pure ai vari livelli, gli alunni e, pertanto, tutti devono rispondere degli obblighi sanciti dall'art. 19 del T.U. 81/2008, su esposto e, in caso di inadempienze, delle sanzioni previste dal citato TU.

Nello specifico, si fa poi rilevare quanto di seguito evidenziato, con riferimento alle singole mansioni.

DOCENTI - VIGILANZA SUGLI ALLIEVI E RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità dei docenti deriva da norme legislative e contrattuali (art. 2048 del Codice Civile riguardante la responsabilità dei precettori - art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 sulla responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente).

Nel contratto vigente si stabilisce che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" (Art 29, comma 5).



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

Un cenno alla vigilanza è presente anche nell'art. 10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297/94 che dà mandato al Consiglio di Istituto di deliberare sull'adozione del regolamento interno che "deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima".

I docenti rientrano nella definizione dei cosiddetti "precettori" e sono responsabili dei danni cagionati dagli allievi, ovviamente solo nel tempo in cui siano sottoposti alla loro vigilanza. - Art. 2048, secondo comma, C.C.: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza" – è una responsabilità che i docenti delle scuole statali e pubbliche condividono con l'Amministrazione per quanto previsto dalla Costituzione (Art 28), in ogni caso.

La responsabilità del docente è però "aggravata" perché si basa sulla presunzione di "culpa in vigilando", cioè di una disattenta osservanza dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi che si può disconoscere solo provando di non aver potuto impedire il fatto perché imprevedibile o fortuito e di avere adottato preventivamente ogni misura atta ad evitare danni. La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando sussiste per atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi, quanto per danni che gli alunni possano procurare a sé stessi con la loro condotta.

Il Dover di vigilanza non ha carattere assoluto perché va esercitato in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli allievi (Cass. 23 giugno 1993 n. 6937), così che se il bambino è molto piccolo si applicano all'operatore le regole sulla responsabilità dei sorveglianti, (art. 2047 del C.C.) e quindi sarebbe necessaria una costanza della presenza fisica dell'adulto, mentre con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, l'espletamento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti (ad es. non vi è l'obbligo di vigilare ragazzi quattordicenni durante il tragitto da un locale all'altro della scuola, trattandosi di percorso ben noto e privo di pericoli diversi da quelli percepibili da ragazzi di quell'età normalmente sviluppati), purché non manchino le misure organizzative dirette a mantenere la disciplina.

La condotta omissiva colposa ai sensi dell'art. 2043 C.C., causa di danno ingiusto subito dall'allievo, è caratterizzata dalla violazione dello specifico obbligo del docente di impedire l'evento e di vigilare sui minori affidati alle sue cure durante l'orario scolastico (Cass. Sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135).

1. **È perciò importante non abbandonare mai gli alunni in classe da soli e, se ci si deve allontanare, è bene affidarli al collaboratore scolastico, per qualche minuto.**

Bisogna sempre ricordare che, una volta accolto un alunno in classe, gli obblighi di vigilanza, che di solito sono dei genitori, si trasferiscono al docente per tutto il tempo dell'orario scolastico in ogni attività di insegnamento (lezioni frontali, interventi didattici, assistenza alla mensa, intervallo, visite guidate) e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni in cui devono essere presenti in classe

2. **Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

I docenti sono responsabili anche quando singoli alunni o gruppi, anche di classi diverse, siano ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, sia durante l'orario d'obbligo che per attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio docenti.

L'obbligo della sorveglianza dura per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074) cioè dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni casa - scuola e viceversa, se organizzato dall'istituto (Cassazione civile, sez. III, 5 settembre 1986, n. 5424).

La responsabilità della P.A. artt. 2043 /2048 C.C., prosegue anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato approvato l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623).

Il ritardo, anche non comunicato, o l'assenza dell'Insegnante in servizio in una classe non costituisce fonte di responsabilità per il docente, perché è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale (anche ausiliario) nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'Insegnante " (Corte dei Conti Sez. I 26 marzo 1992 n. 86).

Per quanto riguarda l'intervallo, la Corte dei Conti ha confermato la sussistenza della responsabilità di un professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante all'amministrazione scolastica dall'incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione mentre giocava con i compagni al lancio del cancellino (Corte dei Conti, Regione Piemonte 11 ottobre 1999 n. 1590).

- La scienza giuridica è estremamente severa nel valutare la responsabilità civile degli insegnanti, in caso di azione di rivalsa da parte della pubblica amministrazione condannata a risarcire danni subiti da minori. Le insegnanti di sostegno e di classe di alunni con problemi di deambulazione e di autonomia fisica devono richiedere l'aiuto dei collaboratori scolastici per il sollevamento e lo spostamento degli alunni nonché per l'intervento di assistenza ai servizi.

- La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato e, in qualunque caso di necessità, da un collaboratore scolastico, per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

- I docenti di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico, accolgono l'alunno disabile all'ingresso del plesso scolastico all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita del plesso scolastico alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto accreditato e riconosciuto dai docenti e dai genitori dell'alunno.

- Lo stesso alunno disabile va vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno/assistente educatore e dal collaboratore scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico, compreso l'accesso/uscita dai servizi igienici, alla palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di pericolo).

È sempre bene segnalare per iscritto situazioni di pericolo, prima che accadano fatti gravi.



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

È opportuno che il docente che ravvisi una situazione di pericolo per sé stesso o per i propri alunni scriva immediatamente al D.S., chiedendogli di garantire la propria incolumità fisica e quella degli alunni: il dirigente scolastico, nella scuola autonoma, ha, infatti, le precise responsabilità del datore di lavoro e può essere chiamato a rispondere di qualsiasi danno fisico, morale e biologico che, nell'esercizio della propria funzione, venga causato ai docenti.

Si ricorda che il Responsabile per la sicurezza della scuola, da non confondere con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è il Dirigente Scolastico.

Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra

1. richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente
2. provvederà ad avvisare l'ufficio del Dirigente Scolastico, ovvero i collaboratori del dirigente scolastico responsabili oppure la segreteria didattica che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118/112)
3. l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria.

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie
- la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente
- la responsabilità dirigenziale
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi
- la responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE A.T.A – COLLABORATORI SCOLASTICI

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizie e di carattere materiale inerente all'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare, svolgono le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza dei docenti
- concorrono in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, ivi comprese le uscite guidate e i viaggi di istruzione (previa autorizzazione del dirigente)
- pulizie dei locali scolastici, degli spazi coperti, delle palestre, degli arredi e relative pertinenze anche con l'ausilio di mezzo meccanici
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;
- servizi esterni inerenti alla qualifica



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nelle uscite da esse
- partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Possono inoltre svolgere:

- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e all'attività didattica, nonché ai servizi di mensa;
- attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, per esigenze di particolare disagio per le attività di cura alla persona;
- attività di manovratori di montacarichi e ascensori.

OBBLIGHI E DIVIETI PER TUTTI GLI OPERATORI DELL'ISTITUTO

1. è fatto divieto permanente a tutto il personale della scuola di utilizzare dentro l'edificio scolastico piastre e stufe elettriche, a gas o ad altro combustibile che possano dare luogo ad incendi
2. le macchine elettriche che possono essere usate per migliorare i servizi erogati devono essere a norma sotto il profilo della sicurezza e devono essere utilizzate con molta attenzione. Di seguito si forniscono alcune principali indicazioni:
 - a. osservare scrupolosamente il manuale delle istruzioni e le avvertenze ivi contenute; prima dell'accensione e durante l'utilizzazione delle macchine porre attenzione, al fine di poter rilevare eventuali anomalie, alle prese, ai cavi elettrici, alla struttura, al funzionamento
 - b. non utilizzare le macchine elettriche quando si hanno le mani bagnate
 - c. non lasciare, a fine servizio, apparecchi elettrici accesi
 - d. controllare sempre che il filo non sia tirato eccessivamente e non disinserire la spina tirando il cavo
 - e. al primo segnale di funzionamento anomalo spegnere subito le macchine e segnalare immediatamente il fatto all'ufficio di segreteria o di dirigenza e non utilizzare le stesse fino a quando queste non saranno riparate
 - f. non manomettere, per alcuna ragione, i computer
3. prima di lasciare il posto di lavoro assicurarsi che non ci siano situazioni di rischio o pericolo:
 - a. assicurarsi che le macchine elettriche siano spente o che non ci siano prese inserite
 - b. chiudere le finestre
 - c. chiudere i rubinetti dell'acqua
 - d. controllare che le porte di accesso dall'esterno e le porte dei vari laboratori della scuola e dell'ufficio di segreteria e di dirigenza siano ben chiuse
4. si fa divieto di conservare materiale nocivo per le persone e di accumulare materiale infiammabile, di porre in essere comportamenti che potrebbero causare incendi
5. si fa obbligo di sgombrare periodicamente gli armadi troppo pieni
6. si ribadisce il divieto di fumo negli ambienti scolastici
7. i docenti e l'ufficio di segreteria devono provvedere all'acquisto di materiale scolastico (per le attività didattiche, per la segreteria, per la pulizia degli ambienti) tenendo presente il principio



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

- della sicurezza. Inoltre, tali materiali devono essere corredati di schede tecniche che ne certifichino l'idoneità e ne indichino il corretto utilizzo
8. al mattino, al suono della campanella, gli alunni saranno accompagnati in classe dai docenti della prima ora, (che per obbligo di servizio devono essere presenti cinque minuti prima a scuola)
 9. all'uscita gli alunni usciranno dalla scuola ordinatamente, lasciando sempre uno spazio di sicurezza di una rampa di scala fra una fila e l'altra
 10. i collaboratori scolastici nell'androne al piano terra ed ai piani coadiuvano i docenti onde evitare eventuali incidenti. Terminato l'ingresso degli alunni, i collaboratori scolastici proseguono a vigilare attentamente nel proprio reparto e non si possono allontanare dallo stesso se non per giustificati motivi previo avviso e sostituzione
 11. durante la giornata scolastica si evidenzia la necessità che nei vari reparti i docenti insieme ai collaboratori scolastici vigilino sugli alunni. È fatto divieto di uscita degli alunni durante la prima ora di lezione. È opportuno che, salvo rare e documentate motivazioni, gli stessi escano al massimo due volte al giorno
 12. non è consentito mandare in giro alunni con materiale pericoloso in mano (forbici, chiodi, martelletti o quanto altro), né far loro trasportare televisori, computer e altre attrezzature, oppure farli circolare incontrollati nella scuola
 13. è fatto obbligo di acquisire preventivamente tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di visite guidate o di viaggi di istruzione ed utilizzare tutte le precauzioni del caso
 14. è vietato salire sopra le sedie o sui banchi per effettuare pulizie o sistemare armadi e apporre sui muri cartelloni o quanto altro. Tale divieto vale sia per i collaboratori scolastici, sia per i docenti e il personale amministrativo
 15. ogni volta che si riversano liquidi sui pavimenti è necessario asciugare immediatamente al fine di evitare incidenti
 16. i collaboratori scolastici per il trasporto del materiale scolastico devono utilizzare i carrelli forniti di ruote. Gli stessi devono prestare la massima attenzione durante il lavoro, evitando accuratamente di creare situazioni di rischio o pericolo lasciando in giro utensili o prodotti non custoditi
 17. i prodotti di pulizia vanno utilizzati attenendosi alle istruzioni contenute sugli stessi e la pulizia deve essere effettuata indossando i guanti ed un abbigliamento, con relative calzature, idoneo a tali mansioni
 18. si deve far uso dei DPI (dispositivi di protezione individuali) specifici in caso di necessità ed in rapporto allo svolgimento dei compiti o degli incarichi assunti
 19. durante le giornate di pioggia si devono asciugare con sollecitudine i pavimenti e le scale di ingresso, al fine di evitare incidenti
 20. è necessario giungere a scuola con calzature adatte al tipo di attività che si svolge presso l'istituzione scolastica al fine di evitare incidenti. Tale indicazione vale per tutto il personale scolastico in servizio e anche per gli alunni



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

21. terminato l'orario di ingresso i cancelli si chiudono e eventuali ritardatari devono giustificare il motivo del ritardo. I docenti devono evidenziare a genitori ed alunni, in modo garbato, che gli orari vanno rispettati, in modo da evitare confusione e disturbo alle attività didattiche già avviate
22. in caso di malessere dell'alunno, la telefonata ai genitori o ai parenti deve essere registrata sull'apposito registro delle telefonate, che deve essere compilato in ogni sua parte al fine di evitare possibili disguidi o fraintendimenti. Nelle immediate vicinanze dei telefoni sono appesi fogli contenenti i numeri telefonici utili in caso di emergenza
23. in caso di primo soccorso, il personale all'uopo formato può utilizzare le cassette in dotazione della scuola
24. i docenti devono vigilare attentamente sugli alunni e particolare attenzione deve essere posta nei confronti di quelli che soffrono di patologie e/o allergie comunicate dai genitori. In questi casi è necessario adeguare di conseguenza i comportamenti sempre improntati al massimo della sicurezza e al massimo della diligenza
25. tutti i lavoratori, con particolare cura nel proprio ambiente di lavoro, devono porre attenzione alle varie situazioni che possono generare fattori di rischio o pericolo e di conseguenza devono porre in atto tutte le misure possibili per ridurre al massimo e/o eliminare situazioni di rischio o pericolo in atto e, contestualmente, avvisare subito l'ufficio di dirigenza e/o di segreteria. A titolo esemplificativo si forniscono alcune principali indicazioni:
 - a. tenere sotto controllo lo stato degli interruttori elettrici, delle prese di corrente, delle plafoniere, delle finestre
 - b. tenere sgombre le parti superiori degli armadi onde evitare cadute la caduta di oggetti dall'alto
 - c. sistemare gli arredi scolastici o altro materiale in modo tale da non creare situazioni di rischio o pericolo e facilitare al massimo l'evacuazione
 - d. porre dentro gli armadi chiusi a chiave oggetti e/o sussidi scolastici che possono generare situazioni di rischio o pericolo
 - e. trasmettere negli alunni la cultura della sicurezza
 - f. è dovere dei docenti leggere e porre in evidenza la presente circolare insieme alle altre comunicazioni sulla sicurezza
26. il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'istituto prende visione delle comunicazioni inerenti alla sicurezza, per il tramite delle circolari che saranno emanate nel corso dell'anno e che saranno anche affisse alla bacheca della sicurezza.

I docenti, inoltre, sono tenuti a prendere visione di tutti i documenti concernenti la sicurezza e in particolare:

- del Piano di emergenza e del suo estratto (disponibili in tutti gli ambienti della scuola: aule, laboratori, mensa, palestra...)
- dell'Informazione sulla valutazione dei rischi preventiva per lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

- del Documento di Valutazione dei rischi (consultabile in presidenza)
- della cartellonistica.

Dovranno inoltre partecipare alle esercitazioni di esodo e alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza.

Tenendo conto che la prevenzione consiste nell'educazione alla conoscenza dei rischi e al modo corretto di affrontarli, i docenti devono essere consapevoli del fatto che la scuola è il contesto più adeguato nel quale strutturare, articolare ed approfondire percorsi didattici finalizzati alla cultura della sicurezza, affinché nelle nuove generazioni il concetto venga radicato e diventi stile di vita.

I docenti sono inoltre tenuti a far sì che gli studenti rispettino il Regolamento di Istituto e il Regolamento della Palestra.

- Tutti i docenti sono responsabili dell'utilizzo corretto, da parte degli alunni, di attrezzature, apparecchiature, utensili, sostanze, mettendo in atto accorgimenti e procedure per la protezione e la sicurezza.
- Gli attrezzi vanno posizionati in modo da non rappresentare mai occasione di pericolo o rischio.
- I contenitori non devono mai essere usati in modo improprio immettendovi sostanze diverse da quanto compare sull'etichetta; è tassativamente vietata la conservazione di prodotti in recipienti per alimenti, anche se chiaramente etichettati.
- Ogni prodotto va conservato nella sua confezione integra per quanto riguarda l'etichettatura. È inoltre vietato miscelare sostanze diverse.
- È vietato l'utilizzo di materiali tossici, infiammabili, irritanti, corrosivi o comunque non adatti ai bambini (controllare se sull'etichetta sono presenti le apposite indicazioni "fiamma", "croce di S. Andrea", "tenere fuori dalla portata dei bambini" o similari).

In particolare, è vietato l'uso e la conservazione:

- di colori tossici o nocivi (utilizzare in alternativa i colori ad acqua)
- di diluenti o solventi, tipo acquaragia (non sono necessari con i colori ad acqua)
- di vetrificanti o similari, tipo Vernidas; utilizzare il Vernidas ad acqua
- di colle ad asciugatura rapida, tipo UHU, Bostik, Attack; in alternativa utilizzare colle tipo Vinavil o colle Bostik
- di correttori (bianchetti)
- di bombolette spray in genere
- segatura
- l'uso di farina bianca va tenuto sotto controllo a causa della produzione di polvere molto sottile.

È vietata l'affissione di decorazioni, festoni o altro alle lampade e alle plafoniere.

È possibile l'affissione di quanto sopra al soffitto curando di lasciare adeguato spazio in prossimità dei punti luce (50/60 cm).

È obbligatoria la massima attenzione nell'uso di apparecchiature elettriche; gli alunni non devono mai usare tali apparecchiature ad eccezione del computer limitatamente al suo uso didattico.



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

Occorre inoltre porre la massima attenzione nella disposizione dei banchi, che devono permettere la circolazione in aula e nel posizionamento delle cartelle o zaini degli alunni, evitando che siano appesi alle sedie o ingombrino il passaggio tra i banchi.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare per iscritto al **Dirigente Scolastico** eventuali situazioni di rischio o pericolo rinvenibile all'interno dei plessi scolastici, con particolare riferimento a usura dei locali e degli arredi, guasti degli impianti elettrici, termici o idraulici, cattivo funzionamento di sussidi e attrezzature. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere a isolare e interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio e ad avvisare il coordinatore della squadra di emergenza o, se lo ritenesse necessario, ad azionare il segnale d'allarme.

È vietato fumare nei locali scolastici. Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104 e dalla direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica

Le responsabilità del Dirigente Scolastico

A seguito del riconoscimento della personalità giuridica e con il conferimento della qualifica dirigenziale ai D.S. anche i capi d'Istituto rispondono del mancato rispetto degli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).

Il D.S. è, infatti, tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

La responsabilità del Dirigente Scolastico, ex art. 2043 C.C., riguarda le carenze organizzative a lui attribuibili come: non aver eliminato fonti di pericolo, non aver regolamentato ingresso ed uscita degli alunni, non aver regolamentato l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi o il controllo degli studenti negli intervalli e nelle mense.

Un'ulteriore responsabilità del D.S. deriva dall'art. 2051 C.C. quando non abbia adeguatamente custodito oggetti ed attrezzature a lui affidati che possano provocare danni sia al personale che opera nella scuola che agli alunni ed ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.

Dal momento che non è più profilabile un potere d'ordine degli organi dell'amministrazione centrale e periferica fondato su una relazione gerarchica, la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, deve essere operata esclusivamente dall'Istituzione Scolastica. Da qui la necessità di adottare soluzioni organizzative differenziate, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto, sempre secondo un rigore inversamente proporzionale alla età e maturazione degli alunni. La norma demanda ai regolamenti di Istituto la determinazione delle "modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima", mentre **al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione** (Cass., sez. III, 10.6.1994, n.5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n.3888; Corte dei Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), **spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici**, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere*. Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato in quanto il dirigente scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

In conclusione, la responsabilità del Dirigente Scolastico (ex art. 2043 c.c.), risulta a lui ascrivibile sia per carenze organizzative, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso/deflusso degli studenti in ingresso/uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via, considerando in particolare in quali condizioni e luoghi, in rapporto all'età e alla maturità degli alunni, gli stessi possano essere lasciati fuori dal controllo di adulti, ovvero quando non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno agli alunni oltre che al personale che opera nella Scuola o ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici (ex art.2051 c.c.). In questo ultimo caso, non può essere considerata cautela sufficiente ad escludere la responsabilità il divieto impartito agli insegnanti di permettere l'utilizzazione delle attrezzature agli allievi, se non è accompagnato dai provvedimenti necessari per sottrarne l'accesso ed impedirne così l'uso agli allievi (Cass., sez. III, 28.8.1995, n. 9047; Cass.6.6.1989).

Le modalità prescelte devono perciò essere formalizzate in forma scritta e portate a conoscenza degli operatori e delle famiglie, a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sulla scuola.

Il Dirigente Scolastico è anche personalmente responsabile dell'attivazione dei necessari rapporti con gli EE.LL. per la realizzazione del PTOF e in questo ambito sono da definire le iniziative collegate ai tempi di accesso/uscita da scuola.

Quale valore giuridico hanno le dichiarazioni dei genitori "liberatorie" della responsabilità di custodia da parte dell'Istituzione Scolastica

Il bene giuridico "integrità fisica" del minore non è disponibile da parte di chi ne sia garante (genitori o scuola) e, allorché il minore è sotto la "garanzia" della scuola, il genitore non può pretendere di imporre soluzioni "sue".

Quindi **gli atti impropriamente definiti liberatorie (disposizioni o consensi con cui i genitori liberano da ogni responsabilità di custodia la scuola), ove possano risultare pregiudizievoli o non assicurino l'incolumità dell'alunno, non valgono ad escludere la responsabilità dell'amministrazione, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale e non servono a trasferire la responsabilità sul dichiarante, in assenza di una pregnante attività di "organizzazione" della vigilanza (Cass., 5.9.1986, n.5424).**

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica potrebbero, secondo il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, costituire prova della consapevolezza da parte dell'Istituto del possibile rischio, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni.

Pertanto, nel caso di "liberatorie" che autorizzino, ad esempio, il minore a rientrare da solo a casa, senza la presenza di un adulto accompagnatore a cui l'insegnante abbia l'obbligo di consegnarlo, è opportuno che la scuola predisponga *modulistiche che chiariscano il senso della azione di delega operata dal genitore*. In particolare, se si intende negare al genitore il diritto di far uscire il figlio da solo, si devono offrire motivazioni riguardanti lo specifico educativo della scuola e proporre una migliore valutazione del contesto. A margine, si consideri che per il configurarsi del reato di abbandono di minori è necessaria la presenza dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà di abbandonare il minore stesso. Come tutte le questioni "di principio", tuttavia è utile trovare soluzioni condivise attraverso il coinvolgimento della famiglia, non obbligatorio dal punto di vista giuridico, ma opportuno. In questa logica anche *i moduli per autorizzazione ad uscite o attività extracurricolari, vanno predisposti in modo da sottolineare non tanto la*



Istituto Comprensivo Statale NICOLA RONCHI



Dirigenza e Segreteria: Piazza Risorgimento n° 1 - Cellamare (Ba)

E-mail: BAIC804003@istruzione.it

Pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Tel: 080 4656969

Web: istitutoronchi.edu.it

C.F. 93249440723

funzione di liberatoria, quanto quella di comune assunzione di responsabilità educativa e di collaborazione tra scuola e famiglia.

NORME PER I GENITORI

I genitori sono pregati di:

- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nelle presenti disposizioni;
- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel *Patto educativo di corresponsabilità* in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;
- Condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
- Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;
- Valutare la collocazione della scuola, dei suoi spazi e degli eventuali pericoli;
- Provvedere al necessario addestramento ed all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella sia in grado di metterli in pratica nel modo corretto;
- Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
- Informare tempestivamente il/la minore e/o la scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

Si ricorda, inoltre, che per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a carico dei genitori per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, i genitori devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c.

La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di *colpa in educando* non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata *colpa in vigilando*, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n.9556).

* * *

Agli alunni e alle persone in indirizzo della presente è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla sicurezza e al benessere di tutti. Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte di ognuno per la migliore applicazione delle succitate disposizioni.

Cellamare, 12/09/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Angelo Canio D'ALESSIO